

CIRCOLARE LUGLIO 2019

Prossime scadenze:

- **16 luglio 2019:** versamenti fiscali e previdenziali mensili;
- **22 luglio 2019:** versamento imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre 2019;
- **25 luglio 2019:** presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel secondo trimestre o nel mese di giugno per i contribuenti con obbligo di adempimento mensile;
- **31 luglio 2019:** termine per la presentazione della comunicazione dati fatture estere (Esterometro) riferite al mese di giugno 2019;
- **31 luglio 2019:** versamenti relativi alle dichiarazioni dei Redditi 2019 per i contribuenti non soggetti agli ISA (ex Studi di settore);
- **31 luglio 2019:** termine per la presentazione delle dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata (cd. Rottamazione-ter e Saldo e stralcio);
- **20 agosto 2019:** versamenti fiscali e previdenziali mensili;
- **26 agosto 2019:** presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di luglio per i contribuenti con obbligo di adempimento mensile;
- **02 settembre 2019:** termine per la presentazione della comunicazione dati fatture estere (Esterometro) riferite al mese di luglio 2019;
- **30 settembre 2019:** versamenti relativi alle dichiarazioni dei Redditi 2019 e del diritto annuale di iscrizione alla Cciaa per i contribuenti soggetti agli ISA.

Servizi Professionali Srl

CHIUSURA PER FERIE

Si informa che l'ufficio resterà chiuso per ferie da venerdì 16 fino a venerdì 30 agosto.

Proroga dei versamenti al 30 settembre per i "soggetti ISA"

L'art. 12-quinquies del decreto "Crescita" (D.L. 30 aprile 2019, n. 34), recentemente convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58 ha disposto **la proroga al 30 settembre 2019 dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi**, IRAP e IVA che sarebbero scaduti dal 30 giugno al 30 settembre 2019, "per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale ... e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze".

In merito all'individuazione dei soggetti interessati dalla proroga, l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 28 giugno 2019, n. 64/E ha precisato che la stessa si applica a tutti i contribuenti che, contestualmente:

- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

In presenza di tali condizioni, la medesima proroga riguarda anche i contribuenti che, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018:

- applicano il **regime forfettario** di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);
- applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (**regime dei minimi**) di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari;
- dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.

La proroga è motivata dalla mancata fornitura da parte dell'AdE delle procedure necessarie per l'elaborazione degli ISA che, si ricorda, al raggiungimento di determinati livelli di affidabilità ISA consentono ai contribuenti di **accedere a regimi premiali**.

Pertanto, ritenuto opportuno effettuare una adeguata valutazione dei citati ISA, salvo esplicita richiesta lo studio predisporrà i modelli di pagamento per la scadenza del 30/09/2019.

Servizi Professionali Srl

Corrispettivi telematici: nuove disposizioni da Entrate e "Decreto Crescita"

Con la conversione in legge del "Decreto Crescita" (D.L. n. 34/2019) è stata disposta la possibilità di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i corrispettivi giornalieri entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.

Rimangono comunque gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche Iva.

Inoltre nel primo semestre di applicazione dell'obbligo (e quindi dal 1° luglio per i soggetti con volume di affari superiore a 400.000 euro), non si applicano le sanzioni previste in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'Iva.

La Circolare 29 giugno 2019, n. 15/E, emanata dall'Agenzia Entrate, ha precisato inoltre che i contribuenti che non siano ancora in possesso di un registratore telematico, possono assolvere all'obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (secondo le modalità che saranno stabilite con apposito provvedimento). In questo caso, temporaneamente.

In via transitoria, quindi, potranno essere ancora utilizzati i registratori di cassa già in uso oppure le ricevute fiscali (di cui all'art. 12, comma 1, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696). Questo sarà possibile fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre di cui sopra.

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre reso noto che - all'interno dell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi", sul sito delle Entrate - è ora attivo il nuovo servizio per i corrispettivi telematici "Documento commerciale online", utilizzabile da pc, tablet e smartphone.

Tramite la procedura web, i soggetti interessati potranno predisporre online un documento commerciale, memorizzare e inviare all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi di ogni singola operazione effettuata stampare il documento e consegnarlo al cliente su carta oppure inviarlo via email o con altra modalità elettronica e ricercare e visualizzare i documenti commerciali mediante una specifica funzionalità online messa a disposizione all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi".

Operativo il servizio di consultazione delle proprie fatture elettroniche

È operativo dal 1° luglio 2019, sul portale Fatture e Corrispettivi del sito dell'Agenzia delle Entrate, il servizio per la consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche, emesse e ricevute: lo ha reso noto la stessa Agenzia attraverso un comunicato stampa.

Servizi Professionali Srl

Al riguardo è stato precisato che l'adesione potrà essere effettuata fino al prossimo 31 ottobre 2019, con effetto per tutte le fatture emesse e ricevute dal 1° gennaio 2019. In caso di adesione dopo tale data, saranno consultabili solo le fatture emesse e ricevute dal giorno successivo all'adesione.

In caso di mancata adesione, dopo il 31 ottobre le fatture elettroniche non saranno più consultabili ed entro il 30 dicembre 2019 l'Agenzia provvederà a cancellare i file xml.

Per l'attivazione del servizio – dal quale è sempre possibile recedere - è necessario sottoscrivere un apposito accordo con l'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia ricorda infine che la stessa possibilità è prevista anche per i consumatori finali (per le fatture ricevute), che possono sottoscrivere l'adesione al servizio all'interno dell'area riservata dove è disponibile anche la dichiarazione precompilata. In tal caso, peraltro, le fatture elettroniche ricevute saranno visualizzabili dal 1° novembre.

La numerazione progressiva delle fatture differite

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 14/E/2019, ha fornito dei chiarimenti in merito all'emissione delle fatture alla luce della modifica del regime sanzionatorio a partire dal 1° luglio 2019.

Da tale data, infatti, le fatture elettroniche immediate inviate tramite SdI, dovranno essere emesse entro 12 giorni (termine previsto dalla legge di conversione del Decreto Crescita) dal momento di effettuazione dell'operazione; non occorrerà in tal modo indicare nel documento due date laddove il giorno di effettuazione dell'operazione e quello di emissione della fattura non coincidano tenendo conto che è attribuita "data certa" all'invio da parte della stessa all'Amministrazione Finanziaria.

La medesima circolare ha sollevato però parecchi dubbi in merito alla gestione della fattura differita.

Il quadro normativo vigente prima dell'introduzione della fattura elettronica (art. 21, comma 4, lett. a, D.P.R. n. 633/1972) prevede già un differimento del momento di emissione del documento rispetto a quello di effettuazione dell'operazione, a condizione che tale ultimo momento sia attestato tramite documento di trasporto o altro documento di accompagnamento dei beni. La citata norma prevede infatti che la fattura possa essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna, consentendo quindi al soggetto cedente di emettere un solo documento in cui raggruppa tutte le consegne effettuate nel corso di un mese solare.

La circolare n. 14/E/2019, nell'esempio proposto, a fronte di tre cessioni eseguite in data 2, 10 e 28 settembre 2019, ha precisato che la fattura differita può essere generata ed inviata allo Sdi in uno dei qualsiasi giorni che vanno dal 1° al 15 ottobre 2019 indicando nel campo "Data" il 28 settembre 2019 (data dell'ultima operazione).

Servizi Professionali Srl

Ovviamente l'indicazione della data dell'ultima operazione può creare delle criticità ai fini del rispetto della progressività del numero di emissione.

Tale procedura nella quotidianità non potrà trovare accoglimento, si ritiene pertanto di poter indicare in ogni caso la data dell'ultimo giorno del mese nella fattura differita (30 settembre 2019 nell'esempio), in quanto laddove la circolare n. 14/E/2019 commenta le regole della fattura differita precisa che è "possibile" inserire la data di effettuazione dell'ultima operazione, stabilendo quindi che si tratta di una facoltà.

Indicando la data dell'ultimo giorno del mese si rispetta comunque il corretto periodo di imputazione del debito IVA, ragione per cui non si intravedono problemi nell'adottare tale procedura che consentirebbe alle imprese di inserire un'unica data per tutte le fatture differite emesse nel corso dello stesso mese solare.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.